



FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON

TRIBUNALE FEDERALE

Nel procedimento n. 1/2022 ruolo Tribunale Federale

Il Tribunale Federale composto da:

Avv. Francesco Macrì (Presidente)
Avv. Francesco Pignatiello (Componente)
Avv. Luca Rinaldi (Componente)

tra:

A.S.D. Marabadminton Academy, in persona del Presidente pro-tempore

e

Federazione Italiana Badminton

A scioglimento della riserva assunta, pronuncia la seguente

sentenza

Per ricorso inviato a mezzo pec in data 27.10.2022, ASD Marabadminton Academy, rappresentato dal Presidente pro-tempore, proponeva impugnazione avverso la decisione della Federazione Italiana Badminton con cui, in data 25.10.2022, veniva comunicata la mancata accettazione dell'iscrizione dell'atleta Christopher Vittoriani ai campionati italiani assoluti 2022 ai fini della partecipazione del medesimo alle discipline di singolo maschile, doppio maschile e doppio misto a causa di un doppio tesseramento per la federazione danese.

Stante l'asserito grave pregiudizio in ragione dell'imminente scadenza del termine fissato per l'iscrizione ai detti campionati italiani, la società chiedeva anche la concessione di un provvedimento cautelare ex art. 96 del Regolamento di Giustizia Federale che autorizzasse l'iscrizione dell'atleta alla competizione di prossimo inizio nelle more del giudizio.

Con provvedimento presidenziale in data 29.10.2022, comunicato in data 30.10.2022, l'atleta, in base all'eventuale diritto scaturente dalla propria posizione in classifica e da quella degli atleti con lui iscritti nelle competizioni di doppio maschile e doppio misto, veniva ammesso a partecipare alle discipline di gara singolo maschile, doppio maschile, doppio misto dei campionati italiani assoluti 2022. Conseguentemente, la società ricorrente veniva autorizzata all'iscrizione dello stesso alle gare anzi indicate.

Con il medesimo provvedimento, veniva fissata udienza nel merito il giorno 28.11.2022 con concessione alle parti per il deposito di memorie e documenti sino a cinque giorni prima dell'udienza indicata.

In data 22.11.2022, la società ricorrente faceva pervenire alla segreteria del Tribunale una propria memoria difensiva e documentazione, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

All'udienza del 28.11.2022, compariva il difensore della società che discuteva il ricorso ed insisteva per il suo accoglimento. Nessuno compariva per la Federazione contro interessata. All'esito della discussione, il Presidente del Tribunale dava lettura del dispositivo.



Il ricorso è fondato per le seguenti

Motivazioni

La ricorrente ha dedotto e provato che:

- l'atleta Christopher Vittoriani è cittadino italiano;
- è tesserato presso ASD Marabadminton per la partecipazione alle gare individuali ed a squadre per la stagione 2022/2023 ed ha partecipato alle competizioni individuali della nazionale italiana quando convocato;
- è tesserato anche per altra società estera danese (il Vaerlose Badminton Club) ai fini della partecipazione delle gare di tale campionato a squadre.

Stante il quadro fattuale di riferimento, si richiamano le norme dei Regolamenti federali vigenti ed applicabili al caso di specie e, nello specifico, risulta:

- che l'art. 2.5 del Regolamento Gare della FIBa dispone che, alla partecipazione ai campionati italiani assoluti per le discipline elencate all'art. 2.3.1 del medesimo Regolamento, siano ammessi i giocatori con cittadinanza italiana ed in possesso di tessera agonistica FIBa;
- che l'art. 2.5.6 del Regolamento Gare FIBa dispone che *"tutti i giocatori presenti nelle classifiche di singolare e di doppio [...] potranno fare richiesta di iscrizione ai campionati italiani"*;
- che l'art. 2.32.5 del Regolamento Organico della FIBa ammette il doppio tesseramento del cittadino italiano e straniero *"solo per la partecipazione ai campionati nazionali a squadre ed esclusivamente per il relativo lasso temporale"*.

In tale quadro normativo, risulta *per tabulas* che il Vittoriani abbia disputato gare individuali per la società danese di precedente tesseramento sino al marzo 2022 e che, dopo il tesseramento con la ricorrente avvenuto in data 8 giugno 2022, non abbia partecipato ad altre gare di circuiti individuali di altre federazioni, rimanendo legato alla società danese soltanto per la partecipazione al campionato a squadre per cui è ammesso il doppio tesseramento.

Il Tribunale rileva come il vincolo precedente con la società danese fosse valido sino al 31 luglio 2022 ma tale dato non appare dirimente al fine del rigetto della domanda.

Infatti, il tesseramento dell'atleta per la società ricorrente entro il giugno 2022 è stato necessitato dall'imminenza della scadenza del termine federale per il tesseramento (30 giugno) e per evitare pertanto che, successivamente alla scadenza del vincolo con la società danese per le gare individuali, egli rimanesse di fatto escluso da tutte le competizioni successive al luglio 2022, ed almeno sino al dicembre 2022, posto che la stagione federale italiana segue l'anno solare.

La ricorrente ha provato, e nemmeno è stato contestato, che l'atleta non abbia mai preso parte a competizioni individuali estere dopo il tesseramento in Italia e che i campionati italiani, organizzati per il Novembre 2022 per cui ha chiesto l'ammissione all'iscrizione del Vittoriani, erano la prima competizione cui lo stesso veniva iscritto.

Senza tralasciare la circostanza che, successivamente al tesseramento per ASD Marabadminton, l'atleta ha rappresentato l'Italia in gare individuali ottenendo il punteggio necessario per l'iscrizione nelle classifiche nazionali e disponendo dei requisiti regolamentari per l'ammissione alla partecipazione ai campionati italiani.

Per quanto sopra, confermato il provvedimento cautelare emesso, il ricorso deve essere accolto secondo quanto riportato in dispositivo.



p.q.m.

Accoglie il ricorso, e previa convalida del provvedimento cautelare emesso, conferma nel merito il diritto della società ricorrente all'iscrizione dell'atleta Christopher Vittoriani alle discipline di gara singolo maschile, doppio maschile e doppio misto dei campionati italiani assoluti 2022.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in videoconferenza il giorno 28 Novembre 2022.

Il Presidente

Avv. Francesco Macrì

Avv. Francesco Pignatiello
Componente

Avv. Luca Rinaldi
Componente